CAMERA DEI DEPUTATI N. **2983**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTILOCCHIO, DE MARIA, DE PALMA, MILANI, RUFFINO, CIANI, ALESSANDRO COLUCCI, ANDREUZZA, BRAGA, BOSCHI, MANZI, MARROCCO, MATONE

Disposizioni concernenti l'istituzione di presìdi socio-educativi nelle aree urbane caratterizzate da disagio educativo e socio-economico per il potenziamento dell'offerta culturale, sociale, sportiva e ricreativa nei riguardi dei minorenni

Presentata il 24 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – In Italia, la condizione dei bambini e degli adolescenti continua a essere segnata da forti disuguaglianze. Secondo i dati del Rapporto annuale « La situazione del Paese » dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), del 2026, un minore su otto, pari al 13,8 per cento, vive in condizioni di povertà assoluta, evidenziando una situazione di grave fragilità diffusa nel Paese.

La povertà economica si accompagna a forme altrettanto gravi di povertà educativa: quasi un adolescente su dieci (8,2 per cento) abbandona la scuola precocemente, e il peso del contesto familiare rimane determinante: nel 2025, il 20,7 per cento dei giovani tra 18 e 24 anni con madre e padre aventi al massimo la licenza media ha abbandonato gli studi prima del conseguimento della qualifica o del diploma di scuola superiore e questo valore scende al 3,9 per cento per famiglie con almeno un genitore diplomato e all'1,1 per cento in quelle in cui almeno uno ha una laurea. Si evidenzia, inoltre, il persistere di ampi divari territoriali fin dai primi gradi scolastici, che penalizza gli studenti delle aree più deprivate del Paese. Preoccupante è anche il tasso di dispersione scolastica implicita del 2026: alla fine delle superiori è del 6,3 per cento, con differenze molto ampie tra regioni (dal 1,7 per cento del Friuli-Venezia Giulia e 1,3 per cento della provincia autonoma di Trento, al 12,6 per

cento della Campania e 11,9 per cento della Sardegna), a riprova che la conclusione del percorso scolastico non si traduce automaticamente nell'acquisizione di solide competenze.

Questi dati confermano come i percorsi formativi e di istruzione dei minori siano profondamente influenzati da disuguaglianze territoriali e sociali, che a loro volta determinano differenze significative nell'accesso alle diverse opportunità di crescita. Ciò rende necessario considerare la povertà educativa nella sua dimensione più ampia.

La povertà educativa, infatti, non riguarda soltanto l'apprendimento formale, ma anche quello non formale che comprende l'accesso, sin dalla nascita, a un insieme più ampio di opportunità fondamentali per la crescita: esperienze culturali, attività sportive e ricreative e di partecipazione, riconosciute dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, come componenti essenziali dello sviluppo.

Ciononostante, l'accesso a queste opportunità risulta fortemente diseguale nel territorio. Nel 2024, un adolescente su due non ha mai visitato mostre o musei, con percentuali che superano il 60 per cento nel Sud e nelle Isole; il 21,2 per cento non è mai andato al cinema e il 46,2 per cento non legge libri al di là di quelli scolastici. Quasi un adolescente su cinque, il 18,1 per cento, non pratica alcuna attività fisica, quota che raggiunge il 29,2 per cento nelle regioni del Sud e delle Isole.

La povertà educativa è quindi il risultato di un insieme di carenze: spazi adeguati, relazioni significative, attività educative, servizi accessibili, adulti di riferimento presenti e reti territoriali solide. Molti bambini e adolescenti in Italia sin dalla nascita crescono, dunque, con limitate opportunità di apprendere, socializzare e scoprire i propri talenti, soprattutto nei tempi in cui la scuola è chiusa – nei pomeriggi, nelle ore serali, nei fine settimana e durante l'estate – e nei territori privi di servizi e di offerte educative, sociali e culturali. Tempi e luoghi in cui aumenta il rischio di isolamento, solitudine e fragilità.

Allo scopo di contrastare la povertà educativa e favorire occasioni di crescita per i minori, sono state recentemente avviate alcune significative sperimentazioni, come l'iniziativa « Organizziamo la speranza. Iniziativa per il cambiamento nelle aree socio-educative strategiche », promossa nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile o il progetto DesTEENazioni, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si segnalano, inoltre, buone pratiche in essere da alcuni anni, come le varie sperimentazioni di scuole aperte in quattro comuni italiani (Bologna, Milano, Roma e Brescia), che hanno portato al Programma Scuole Aperte volto alla definizione di un modello di scuole aperte al territorio, mostrando l'importanza dell'apertura degli spazi scolastici al territorio nei tempi extrascolastici, grazie alla collaborazione tra enti locali, scuole, comitati dei genitori e associazioni territoriali. Tra le esperienze messe in atto dal Terzo settore, si ricordano i Punti Luce di Save the Children Italia ETS, una rete decennale di 27 spazi ad alta densità educativa, che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città, per offrire opportunità formative ed educative non formali, di qualità e gratuite a bambine, bambini e adolescenti. Si tratta di esperienze significative ma che, in mancanza di un intervento organico e di risorse continuative, restano giocoforza circoscritte, legate a iniziative progettuali specifiche o a forme di finanziamento limitate nel tempo.

La presente proposta di legge intende superare questa frammentarietà, trasformando queste esperienze in una misura stabile e diffusa, volta a costruire un'infrastruttura educativa di prossimità che offra ai minori luoghi sicuri e accessibili in cui sperimentare attività culturali, relazionali, ricreative, sportive e di sostegno educativo. Si ispira alla necessità di garantire opportunità educative e di crescita a tutti i minori, in particolare di coloro che vivono in condizioni di maggior svantaggio socio-economico e nelle aree più deprivate, affinché siano messi nelle condizioni di poter

sviluppare le loro capacità, fiorire nei loro talenti e immaginare il proprio futuro.

Una visione che mette al centro il diritto dei minori a crescere in comunità che si prendono cura di loro e che creano le condizioni perché ogni minore possa avere accesso alle stesse opportunità, indipendentemente dal luogo in cui vive.

L'articolo 1 definisce l'impianto generale della proposta di legge, collocando al centro il diritto dei minori di età di accedere ad opportunità educative, culturali, sociali, sportive e ricreative lungo tutto l'arco della loro crescita. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale la povertà educativa e le disuguaglianze sociali che ancora caratterizzano molte aree del Paese, incidendo sia sulle risorse disponibili nei territori sia sulle possibilità concrete di sviluppo dei minori.

A tal fine si propone l'istituzione di presìdi socio-educativi come luoghi pubblici di prossimità, dedicati alla crescita dei minori di età. La loro promozione e attuazione è affidata agli ambiti territoriali sociali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, quali istituzioni più vicine alle comunità e ai bisogni reali dei territori. Una volta individuati, sulla base di parametri definiti dall'Istat, i contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità socio-economica ed educativa, spetta ai comuni, quali enti titolari degli immobili pubblici, individuare gli spazi idonei nell'ambito della programmazione degli ambiti territoriali sociali e promuovere l'attivazione dei presìdi socio-educativi. L'inserimento dei plessi scolastici tra le possibili sedi dei presìdi valorizza il ruolo della scuola come attore centrale delle comunità educanti, sempre però nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica.

L'articolo 2 delinea il modello integrato e partecipativo di intervento socio-educativo, fondato sulla corresponsabilità tra le istituzioni e la comunità e orientato alla costruzione di contesti educativi inclusivi, dinamici e radicati nei territori. Il comma 1 definisce la natura e le finalità dei presìdi socio-educativi, intesi come spazi stabili di aggregazione e di crescita, valorizzando il coinvolgimento attivo e il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze sia nella fase di co-progettazione sia nella gestione degli spazi e delle attività. Il comma 2 specifica che le attività si svolgono prevalentemente in orari extrascolastici (pomeriggi, ore serali, fine settimana e periodi estivi), rafforzando la funzione dei presìdi quali ambienti educativi complementari e integrati rispetto al sistema scolastico. Il comma 3 definisce il modello di gestione delle attività, fondato sulla collaborazione tra gli ambiti sociali territoriali, le istituzioni scolastiche, gli enti di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le formazioni sociali giovanili e le altre componenti della comunità educante. Tale collaborazione si realizza attraverso la stipula dei patti educativi di comunità, elaborati a partire dai contesti di prossimità nei quali insistono i presìdi. Il comma 4 configura il patto educativo di comunità come requisito obbligatorio per l'attivazione delle attività e per l'accesso alle risorse previste dalla legge. Esso costituisce il cuore della gestione, anche in una logica di co-programmazione e co-progettazione, garantendo una visione educativa condivisa e una continuità di intenti tra gli enti locali, le istituzioni scolastiche, il Terzo settore e gli altri attori della comunità educante. La scuola, attraverso la propria partecipazione al patto educativo di comunità, contribuisce a garantire coerenza con la funzione educativa ordinaria, rafforzare il legame con il territorio e integrare le attività dei presìdi nei percorsi di crescita dei minori. Il comma 5 prevede l'istituzione, nell'ambito del patto educativo di comunità, della figura del facilitatore, con la funzione tecnica di supporto al coordinamento e allo sviluppo della rete territoriale. Il facilitatore garantisce l'efficacia dei processi collaborativi, promuovendo la comunicazione tra i soggetti aderenti, rilevando i bisogni educativi del territorio e favorendo la costruzione di relazioni fiduciarie. Sostiene inoltre la definizione condivisa degli obiettivi e degli indirizzi del patto educativo di comunità. La disposizione prevede che il facilitatore sia individuato sulla base di specifiche com-

petenze di natura sociale ed educativa, nonché in materia di progettazione partecipata, gestione collaborativa e dinamiche di comunità, potendo essere selezionato sia all'interno delle unità di personale dell'amministrazione procedente sia tra soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente.

L'articolo 3 disciplina le modalità di destinazione e di utilizzo delle risorse nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, garantendone il vincolo di impiego per la costituzione, l'avvio, il funzionamento e lo sviluppo dei presìdi socio-educativi e del relativo sistema di gestione territoriale fondato sui patti educativi di comunità.

L'articolo 4 prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di stabilire i criteri tecnici e organizzativi necessari all'attuazione della legge. Il comma 1 prevede che i citati decreti stabiliscano, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Istat, i parametri tecnici per l'individuazione delle aree urbane prioritarie, i requisiti strutturali e organizzativi minimi dei presìdi socio-educativi, nonché i criteri di riparto delle risorse, assicurando la priorità ai territori caratterizzati da elevata vulnerabilità socio-economica ed educativa e nei quali risultino assenti o non sufficientemente sviluppati interventi pubblici continuativi di analoga natura, nel rispetto dei principi di complementarità e di addizionalità delle risorse, nonché i criteri e le modalità per le attività di monitoraggio, valutazione dell'impatto sociale ed educativo e rendicontazione degli interventi. Il comma 2 prevede che, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e la continuità degli interventi nei territori, i suddetti decreti possono prevedere forme di coordinamento con i programmi e gli interventi nazionali e dell'Unione europea rivolti all'infanzia, all'adolescenza e al contrasto della povertà educativa. L'efficacia delle misure previste dalla presente proposta di legge risulterebbe potenziata dalla concomitante attuazione di ulteriori interventi, di carattere integrativo e complementare, volti a sostenere l'apprendimento scolastico, ampliare le occasioni di formazione intellettuale e favorire l'accesso ai gradi superiori di istruzione per i giovani che vivono in aree e contesti sociali caratterizzati da rilevanti carenze educative e culturali. Lo strumento individuato a questo fine è il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dall'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che fin dalla prossima legge di bilancio dovrebbe essere riattivato e reso permanente, con la previsione di una congrua forma di finanziamento e l'attribuzione di risorse adeguate per la realizzazione e la continuità delle iniziative programmate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di promuovere l'offerta culturale, sociale, sportiva e ricreativa nei riguardi dei minorenni nonché di contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze sociali favorendo lo sviluppo di competenze relazionali, emotive e civiche, gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono l'istituzione di presìdi socio-educativi nelle aree urbane caratterizzate da un alto tasso di vulnerabilità socio-economica ed educativa. I presìdi sono collocati in locali di proprietà dei comuni o comunque nella loro disponibilità, tra cui i plessi scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in altri immobili di proprietà pubblica, anche previa ristrutturazione o adeguamento funzionale, idonei allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.

2. Le aree urbane di cui al comma 1 sono individuate sulla base dei criteri e degli indicatori elaborati secondo le metodologie e i dati stabiliti nei decreti di cui all'articolo 4.

Art. 2.

1. Il presidio socio-educativo garantisce un programma continuativo di attività aggregative, culturali, ricreative e di supporto sociale, psicologico ed educativo, assicurando il coinvolgimento attivo e il ruolo centrale dei minori nelle fasi di co-progettazione, gestione e organizzazione delle attività e degli spazi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente nei pomeriggi, nelle ore serali, nei fine settimana e nei periodi estivi, al fine di assicurare che i presìdi socio-educativi siano spazi di socialità e di

crescita, operanti in continuità e in modalità complementare con la funzione educativa della scuola.

3. Le attività di cui al comma 1 sono pianificate e realizzate d'intesa tra l'ambito territoriale sociale, le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore, le formazioni sociali giovanili e gli altri attori della comunità educante presenti nel territorio, mediante la stipulazione dei patti educativi di comunità di cui al comma 4, elaborati a partire dai contesti di prossimità in cui operano i presìdi socio-educativi.

4. La stipulazione del patto educativo di comunità, per la cui elaborazione e attuazione i soggetti stipulanti possono avvalersi delle procedure di co-programmazione e di co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle convezioni di cui all'articolo 56 del medesimo codice, è necessaria per l'avvio delle attività dei presìdi socio-educativi e per l'accesso alle risorse previste dalla presente legge.

5. Nell'ambito del patto educativo di comunità di cui al comma 4 è istituita la figura del facilitatore del patto educativo di comunità, che ha la funzione di incrementare le attività di coordinamento, mediazione e sviluppo della rete territoriale coinvolta nella co-progettazione. In particolare, il facilitatore:

a) promuove e agevola la comunicazione tra i soggetti stipulanti il patto educativo di comunità;

b) cura la rilevazione, la raccolta e l'analisi dei bisogni educativi nel territorio;

c) favorisce la costruzione e il consolidamento di legami fiduciari tra gli stipulanti il patto educativo di comunità;

d) valorizza le competenze, le risorse e i punti di forza di ciascun soggetto coinvolto;

e) sostiene la definizione condivisa degli obiettivi strategici e operativi;

f) accompagna la comunità educante nella definizione del quadro di princìpi e degli indirizzi di intervento, garantendo la

coerenza con la normativa vigente e con le finalità del patto educativo di comunità.

6. Il facilitatore di cui al comma 5 è individuato, secondo le modalità stabilite nel patto educativo di comunità di cui al comma 4, tra i soggetti in possesso di comprovate competenze in ambito sociale ed educativo e di adeguata esperienza in materia di progettazione partecipata, gestione collaborativa e dinamiche di comunità. Il facilitatore può essere individuato tra le unità di personale della pubblica amministrazione procedente ovvero tra soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nell'ambito della programmazione del Fondo e secondo i criteri stabiliti con i decreti di cui all'articolo 4, al potenziamento dei presìdi socio-educativi nelle aree di vulnerabilità socio-economica individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Le risorse di cui al comma 1 concorrono altresì alla copertura dei costi di attivazione e di funzionamento dei presìdi socio-educativi, nonché del sistema di gestione fondato sui patti di cui all'articolo 2, ivi compresi i costi per il personale educativo e di coordinamento, le attività educative, culturali, ricreative e sportive, la gestione degli spazi e gli eventuali interventi di riqualificazione di immobili pubblici, nonché per le attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto sociale ed educativo degli interventi, secondo i criteri stabiliti nei decreti di cui all'articolo 4.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è assegnata agli ambiti territoriali sociali ed è destinata al finanziamento di iniziative progettate e realizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, nell'ambito dei patti di cui al-

l'articolo 2. Tali iniziative sono finalizzate a integrare le attività dei presìdi socio-educativi con i percorsi formativi scolastici, promuovendo la continuità educativa.

Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta uno o più decreti di natura non regolamentare per stabilire:

a) i criteri e gli indicatori per l'individuazione delle aree urbane caratterizzate da un alto tasso di vulnerabilità socio-economica ed educativa, elaborati tenendo conto dei dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica e dalle altre amministrazioni competenti, con particolare riferimento alle condizioni di vulnerabilità socio-economica ed educativa, alla dispersione scolastica e alla carenza di servizi educativi territoriali;

b) i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi dei presìdi socio-educativi, al fine di garantirne l'omogeneità delle attività nell'intero territorio nazionale;

c) i criteri di riparto e di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 tra gli ambiti territoriali sociali interessati, assicurando la priorità ai territori caratterizzati da maggiore vulnerabilità socio-economica ed educativa e in cui risultino assenti o non sufficientemente sviluppati servizi pubblici continuativi di analoga natura a quelli dei presìdi socio educativi, nel rispetto dei principi di complementarità e addizionalità delle risorse;

d) le modalità di sottoscrizione e i contenuti minimi dei patti di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore;

e) i criteri e le modalità operative per le attività di monitoraggio, di valutazione dell'impatto sociale ed educativo e di rendicontazione degli interventi, al fine di garantirne l'efficacia, la trasparenza e il miglioramento continuo dei servizi erogati.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i decreti di cui al comma 1 possono prevedere forme di coordinamento con i programmi e gli interventi nazionali e dell'Unione europea rivolti all'infanzia, all'adolescenza e al contrasto della povertà educativa, al fine di favorire l'integrazione delle risorse e la continuità degli interventi.

3. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha carattere permanente ed è alimentato con risorse individuate annualmente dalla legge di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0202700